
Una prospettiva ecofemminista sulla normativa UE in materia di biodiversità. Il caso della caccia

di

Sara De Vido

Questo post¹ si propone di affrontare brevemente la questione della caccia così come è regolamentata dalla normativa dell'Unione europea (UE) in materia di biodiversità (principalmente la [Direttiva Habitat](#)) utilizzando l'ecofemminismo giuridico come metodo di analisi. Si parte da una riflessione sull'ecofemminismo in relazione alla caccia, per poi sostenere che il diritto UE, compresa la [Carta dei diritti fondamentali dell'UE](#), è intrinsecamente antropocentrica, e si evidenziano le ambiguità della specifica normativa dell'UE in materia di biodiversità – solo in parte superate dal più recente [Regolamento sul ripristino della natura](#) – per quanto riguarda il sistema delle deroghe. Facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sulla conservazione dei lupi del 2019, che ha applicato per la prima volta il principio di precauzione agli animali non umani, questo post incoraggia una lettura ecofemminista della normativa dell'UE in materia di biodiversità nel tentativo di sradicare i modelli di discriminazione e dominio presenti sia all'interno che tra le specie e di “imparare” a considerare legalmente gli animali non umani come parte di un ambiente al quale tutti apparteniamo. L'ecofemminismo può aggiungere una prospettiva preziosa al diritto derivato dell'UE in materia.

L'ecofemminismo, la caccia, il diritto

La caccia è già stata analizzata da una prospettiva ecofemminista (vedi ad esempio [qui](#), [qui](#), [qui](#) e [qui](#)), ma raramente da un punto di vista giuridico ecofemminista. Utilizzare un metodo femminista significa interpretare il diritto internazionale e dell'UE in modo tale da sovvertire le categorie giuridiche tradizionali e le dicotomie costruite in modo antropocentrico. Ciò può aiutare a smascherare i modelli di discriminazione e gli squilibri di potere tollerati e riprodotti dagli Stati.

Altri approcci interessanti hanno sviluppato critiche nei confronti dei modelli strutturali di oppressione nei sistemi giuridici e hanno messo in luce aspetti controversi del diritto internazionale tradizionale. Tuttavia, il metodo femminista, e più specificamente quello ecofemminista, è considerato qui come un'ulteriore potenziale

¹ Tratto dal post pubblicato per lo speciale *Animal Rights: The Role of the EU Charter*, *Verfassungsblog*, luglio 2025.

prospettiva che aggiunge i livelli di intersezionalità e di natura all'analisi degli schemi di oppressione e subordinazione.

La premessa su cui si fonda il pensiero ecofemminista è che i modelli di oppressione e dominazione non sono solo intra-specie ma anche inter-specie, nella relazione tra gli esseri umani e la natura ([Gear 2015](#), p. 24). Come ha sottolineato Lisa Kemmerer in un [recente articolo](#), le studiose ecofemministe hanno osservato che “false value dualisms in the Greco-diaspora “other” and denigrate individuals and nature, leading to their exploitation, exposing a root cause of interfacing oppressions”. Ad esempio, l'idea di noi (esseri umani) contro la vita selvaggia, sacrificando quest'ultima quando sono in gioco gli interessi umani, si basa su questa premessa. Sottolinea inoltre le connessioni tra sessismo e specismo, che spiegano (anche se non giustificano) la narrazione della caccia come “piacere sessuale” e “pubblicità/immagini che giustappongono i corpi di giovani donne (fertili) a quelli di animali da allevamento femmine (ampiamente considerati disponibili per lo sfruttamento riproduttivo)”. Le donne, specialmente quelle che si trovano all'intersezione di diversi motivi di discriminazione, sono “disincarnate, oggettivate, sessualizzate, animalizzate. Di conseguenza, sebbene gli esseri umani affermino quasi invariabilmente di dare valore alla vita e di avere a cuore la protezione delle vite dei vulnerabili e degli innocenti, tollerano e spesso difendono verbalmente la caccia”.

L'ecofemminismo è estremamente efficace nel sovvertire e svelare la falsità delle comuni “narrazioni” e “giustificazioni/razionalizzazioni” come, porta ad esempio Kemmerer, quella “che la caccia è una tradizione/uno sport prezioso e importante (e quindi meritevole di protezione), che la caccia provvede alla protezione degli ecosistemi/degli animali e che la caccia fa bene agli animali”. L'ecofemminismo, che in passato è stato accusato di essenzialismo e di essere orientato al “Nord globale”, è in realtà un importante metodo di analisi giuridica che può (e deve) abbracciare le preoccupazioni decoloniali sul ruolo della caccia nelle comunità indigene (vedi [Gaard](#)). Ho cercato di dimostrare come l'ecofemminismo esprima il proprio potenziale in diversi contesti, soprattutto in relazione al diritto ambientale ([qui](#)) e in un libro di prossima pubblicazione dedicato al fenomeno delle “emergenze croniche ambientali”. In questo post, l'ecofemminismo giuridico sarà applicato alla normativa sulla biodiversità dell'UE.

La legislazione UE come sistema intrinsecamente antropocentrico

La legislazione UE, in particolare quella ambientale, è intrinsecamente antropocentrica (si veda, a questo proposito, [Jones](#) che utilizza un approccio femminista postumano). Si potrebbe sostenere che ogni legge è antropocentrica in virtù del fatto che è un prodotto umano. Tuttavia, il problema non sta solo in chi fa la legge, ma anche nel modo in cui la legge riproduce la discriminazione e gli schemi di oppressione nelle nostre società e tra le specie. Ad esempio, mentre l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce gli animali come esseri senzienti e sottolinea l'importanza del benessere degli animali, nella pratica questo principio si riflette solo in minima parte nella pratica dell'allevamento in ambito UE. La realtà è che le attuali condizioni nelle stalle europee sono ben lungi dall'essere adeguate alla specie, nonostante l'esistenza di alcune disposizioni in materia di benes-

sere (a questo proposito si veda [qui](#)). Il benessere degli animali è associato principalmente alla zootecnia, anche se, in una [sentenza del 2021](#) sull'applicazione della [Direttiva Uccelli](#), la CGUE ha sostenuto che le considerazioni sul benessere degli animali sono rilevanti quando si valuta l'ammissibilità di deroghe ai sensi di quest'ultimo strumento giuridico.

Per quanto riguarda la Carta dell'UE, l'articolo 37 stabilisce che “Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti in conformità al principio dello sviluppo sostenibile”. Ma la protezione dell'ambiente comprende anche gli animali non umani? Anche il concetto di sviluppo sostenibile mostra diversi punti deboli e, nella sua concezione originaria, escludeva chiaramente gli animali non umani (si veda però [qui](#), riconoscendo il concetto di benessere animale). Un'analisi femminista, che sviluppi preoccupazioni ecologiche e postcoloniali, evidenzia il fatto che il concetto di sviluppo sostenibile è antropocentrico e androcentrico, non incide sulle dinamiche di potere – tra uomini, donne e persone non conformi al genere; tra umani e non umani; tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo – e favorisce un modello di crescita che perpetua le disuguaglianze strutturali ([Wilkinson Cross 2023](#)). La critica allo sviluppo sostenibile da una prospettiva ecofemminista mette in luce l'incapacità di vedere le interconnessioni tra i sistemi di potere sia all'interno delle specie che tra le specie.

Passando al diritto derivato, e limitando il nostro ambito di applicazione alla normativa sulla biodiversità, la direttiva Habitat contiene divieti relativi all'uccisione o alla cattura di animali, nonché al loro disturbo durante il ciclo vitale (articolo 12). Tuttavia, pur riconoscendo che “gli habitat e le specie minacciate fanno parte del patrimonio naturale della Comunità”, la direttiva Habitat prevede un sistema di deroghe che fa prevalere gli interessi economici e umani in determinate circostanze (interpretate in modo restrittivo) (articolo 16). La direttiva si basa su allegati che prevedono diversi livelli di protezione. Le specie di cui all'allegato V sono considerate meno minacciate di quelle di cui all'allegato IV. Come è stato [sostenuto](#), “per gli animali dell'allegato V, la cattura di esemplari in natura è consentita, purché il loro sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione favorevole”, e l'interesse umano dell'uso sostenibile delle risorse naturali è quello che guida la scelta. In altre parole, gli individui appartenenti alle specie di cui all'allegato V “possono essere uccisi o catturati purché la loro cattura rimanga compatibile con uno sfruttamento sostenibile” (anche [qui](#)).

L'aspetto culturale della caccia emerge inevitabilmente da un sistema di leggi che concepisce una gerarchia antropocentrica tra gli animali: quelli ritenuti degni di essere protetti dalla caccia (balene e foche sono casi emblematici in tal senso) e quelli che possono essere sacrificati sull'altare della sostenibilità (come i lupi). Inoltre, il [Regolamento sul ripristino della natura](#), che segna un importante passaggio dalla conservazione al ripristino degli habitat, consente ancora deroghe e non riconosce la responsabilità umana nei cambiamenti climatici, consentendo deroghe in caso di “trasformazioni inevitabili degli habitat direttamente causate dai cambiamenti climatici” (articolo 4.14).

Il ruolo della CGUE

Tapiola, un'associazione finlandese per la conservazione della natura, ha presentato un reclamo contro l'Agenzia finlandese per la fauna selvatica, che nel 2016 ha autorizzato l'uccisione di un totale di sette lupi nella regione di Pohjois-Savo (Finlandia). L'Agenzia ha sostenuto che la misura di gestione era necessaria per prevenire il bracconaggio e che aveva preso in considerazione i danni che i lupi avevano causato ad altri animali nel corso degli anni e le preoccupazioni espresse dalla popolazione locale. La Corte amministrativa suprema della Finlandia ha deferito il caso alla CGUE, chiedendo l'interpretazione dell'articolo 16 (1) della direttiva Habitat, come applicato ai lupi, elencati nell'allegato V. Senza illustrare i dettagli della [sentenza Tapiola](#) (su cui si veda [qui](#)), decisa nel 2019, è interessante sottolineare che la CGUE ha applicato il principio di precauzione agli animali non umani: “In tale contesto, si deve altresì rilevare che, conformemente al principio di precauzione sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, se, dopo aver esaminato i migliori dati scientifici disponibili, permane l'incertezza sul fatto che una deroga possa o meno pregiudicare il mantenimento o il ripristino delle popolazioni di una specie minacciata in uno stato di conservazione soddisfacente, lo Stato membro deve astenersi dal concedere o dall'attuare tale deroga” (par. 107 della sentenza). Per la prima volta, la Corte è andata oltre una visione strettamente antropocentrica, riconoscendo la rilevanza delle misure di conservazione per gli animali non umani, applicando il principio di precauzione alla luce dell'ambito di applicazione della Direttiva Habitat. Come è stato [sostenuto](#), “la tolleranza della caccia al lupo potrebbe in linea di principio essere basata sull'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), anche se le prove che dimostrano che tale caccia è fermamente nell'interesse del lupo stesso dovrebbero essere almeno altrettanto forti”. Come è noto, la conservazione del lupo sarà più difficile in futuro, a causa della proposta – recentemente confermata (si veda sul punto anche [Bianchi](#)) – di declassamento del lupo dall'Allegato V all'Allegato IV, sostenuta dalle considerazioni che abbiamo criticato in precedenza: l'idea di contrapporre “noi” (gli esseri umani) alla vita selvatica, quest'ultima sempre soccombente, senza un'analisi informata e partecipata dei pro e dei contro dell'abbassamento della protezione. Questa proposta è stata [definita](#) (a nostro avviso correttamente) “una ricaduta nell'antropocentrismo di vecchio stampo”.

Superare l'antropocentrismo

Un'[autrice](#) ha incoraggiato fortemente l'incorporazione delle preoccupazioni femministe ed ecologiche in una “definizione più inclusiva di sostenibilità che ha la capacità di affrontare in modo più completo le interrelazioni tra equità sociale e distruzione ambientale”. L'autrice ha individuato alcune condizioni della cosiddetta “sostenibilità femminista”, tra cui “una prospettiva etica basata sulla solidarietà, sulla reciprocità e su relazioni non gerarchiche e nonviolente tra le società umane e al loro interno, nonché tra gli esseri umani, i non umani e l'ecosistema”. Nel caso della caccia, un approccio giuridico ecofemminista evita, ad esempio, di schierarsi, con i lupi o con “noi” umani, ma incoraggia una politica di ascolto che permetta di

conciliare interessi diversi, dando voce a coloro che non hanno voce a livello giuridico, compresi gli animali non umani e i gruppi emarginati all'interno delle comunità che appartengono agli habitat interessati.

Un metodo ecofemminista non fonda il suo ragionamento sui numeri – ad esempio, l'idea che l'aumento della popolazione di una specie giustifichi automaticamente l'autorizzazione all'uccisione da parte dei cacciatori – ma riflette piuttosto su come certe pratiche vengano giustificate per puri interessi economici senza applicare principi consolidati come quello di precauzione alla scelta di alternative praticabili e prima di decidere per una riduzione del livello di protezione di una certa specie.

Esistono diversi modi per proteggere gli animali non umani, molti dei quali sono stati brillantemente illustrati in diversi articoli (ad esempio i diritti della natura come risposta alla mancata protezione) e nella Carta europea dei diritti della natura. Per cominciare, i diritti degli animali, o almeno (anche se non sarebbe sufficiente) il benessere degli animali, dovrebbero essere inclusi nella [Carta europea dei diritti della natura](#). Questo rappresenterebbe un passo avanti fondamentale verso il riconoscimento dei diritti degli animali come valori fondamentali del sistema UE.

Ciò in cui un metodo ecofemminista potrebbe essere utile, e spero di aver dato un piccolo contributo in tal senso, è l'affermazione della consapevolezza delle interconnessioni esistenti tra i livelli di oppressione e dominazione intra e interspecie, e il riconoscimento del contributo degli esseri umani al deterioramento della biodiversità e degli ecosistemi, che è il cuore del problema. Se discutiamo dei livelli di conservazione della cosiddetta "fauna selvatica", è perché gli umani hanno distrutto il delicato equilibrio tra gli elementi dell'ambiente, a cui appartengono anche gli animali umani. Gli esseri umani tendono a dimenticare di essere parte, se non la causa principale, del problema, ma come giuristi e giuriste dobbiamo lavorare per un cambiamento paradigmatico nel modo in cui pratichiamo e insegniamo il diritto, compreso quello della UE.

Sara De Vido

DEP Finestra sul presente, luglio 2025, n. 33